



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Molfetta – Ruvo di Puglia – Giovinazzo – Terlizzi
Coordinamento cittadino di Molfetta

Molfetta, 28 aprile 2014

Il Comune di Molfetta ha approvato nei primi di Marzo all'unanimità in Consiglio Comunale uno specifico punto all'o.d.g. sul tema del Gioco d'Azzardo che impegna, di fatto, l'Amministrazione Comunale di Molfetta a mettere in atto politiche formative, culturali e adempimenti tecnico-burocratici atti a regolamentare e controllare il fenomeno del Gioco d'Azzardo e della sua componente degenerativa, la *ludopatia*.

Tale attenzione da parte dell'Amministrazione ha portato, altresì, la stessa a sottoscrivere il Manifesto dei Sindaci per la Legalità contro il Gioco d'Azzardo promosso da LegAutonomie, Terre di Mezzo e la Scuola della Buone Pratiche.

Facendo seguito a tali atti "formali" messi in atto dall'Amministrazione e prendendo atto del preoccupante dilagare del fenomeno anche tra le nuovissime generazioni, l'Azione Cattolica Italiana – Coordinamento cittadino di Molfetta sollecita l'Amministrazione nel proseguire sulla strada intrapresa mettendo in cantiere iniziative e proposte che possano dare effettiva concretizzazione alle indicazioni di indirizzo formulate con l'approvazione dell'o.d.g. in Consiglio Comunale.

Ci permettiamo, pertanto, di suggerire una serie di iniziative promosse da altre Amministrazioni comunali d'Italia e che potrebbero essere riproposte sul nostro territorio comunale.

Auspichiamo, inoltre, l'istituzione di un tavolo permanente per lo studio di tutte le iniziative da mettere in atto, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, le Forze dell'Ordine al fine di ottemperare anche a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43 del 13/12/2013 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)".

Come Azione Cattolica cittadina confermiamo la nostra disponibilità a condividere ogni tipo di percorso e di esperienza che l'Amministrazione vorrà mettere in atto per il Bene Comune della nostra città.

Cordiali saluti


Graziano Antonio Salvemini
Coordinatore Cittadino di Azione Cattolica

ATTIVITA' FORMATIVE/SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- **Ideazione/Realizzazione di un logo NO SLOT e/o di un apposito spazio nella homepage del sito del Comune dove poter raccogliere le iniziative intraprese dall'Amministrazione Comunale sul tema;**
(si veda a tal proposito la pagina del Comune di LISSONE – allegata in copia - <http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4543>)
- **Realizzazione di un video-messaggio da far girare on-line (magari anche in collaborazione con i Sindaci vicini che hanno sottoscritto il manifesto -**
<http://www.youtube.com/watch?v=8mJCUAofHEg>)
- **Costituzione consulta contro il gioco d'azzardo/tavolo tecnico**
(si veda a tal proposito la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di CADORAGO – allegata in copia)
- **Patrocinio dell'iniziativa "Locali no slot", con realizzazione di vetrofanie per gli esercizi commerciali "virtuosi " che rinunciano a installare slot machine e realizzazione di un elenco dei locali da mettere sul sito del Comune;**
(si veda a tal proposito la pagina del Comune di LISSONE – allegata in copia - <http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4543>) o l'esperienza simile promossa dal Comune di Palermo con la consegna di una targa ai locali virtuosi
- **Patrocinio dell'iniziativa "Il gioco d'azzardo e i ragazzi e gli adolescenti" che l'AC cittadina sta organizzando per la seconda metà di maggio in collaborazione con Telefono Azzurro e l'Ufficio Scolastico Provinciale e che vorrebbe essere il punto di partenza per un percorso da realizzare il prossimo anno nelle scuole di Molfetta di ogni ordine e grado**
(si veda a tal proposito quanto fatto dal Comune di Cesena e dal Comune di Catania - vedi files allegati – magari riproponendo sul nostro territorio il progetto didattico "Fate il nostro gioco" - <http://www.fateilnostrogioco.it/>)
- **Patrocinio dell'iniziativa "Il gioco d'azzardo e gli anziani" che l'AC cittadina sta organizzando per la prima metà di giugno in collaborazione con l'AUSER**
- **Patrocinio dell'iniziativa "Il gioco d'azzardo e i giovani" che l'AC cittadina sta organizzando per la seconda metà di giugno**

REALIZZAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRI DISPOSITIVI DI CARATTERE FISCALE

- **Realizzazione di appositi regolamenti comunali per l'apertura e la gestione delle sale giochi e per la regolamentazione degli orari di apertura**
(si veda a tal proposito la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22/12/2008 del Comune di SEVESO oppure il Regolamento Comunale del Comune di Carbonia oppure l'ordinanza TL n.299/2014 del Comune di Ravenna o altro materiale allegato in copia)
- **Modifica Regolamento TARES con inserimento della riduzione della tassa per gli esercizi commerciali che dismettono o sono già privi di slot machine;**
(si veda a tal proposito la pagina del Comune di LISSONE – allegata in copia - <http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4543>)
- **Riduzioni nel pagamento della tariffa per occupazione suolo pubblico e/o per le insegne per gli esercizi commerciali che dismettono o sono già privi di slot machine;**
- **Offerta di spazi pubblicitari gratuiti sul sito istituzionale del Comune, ma anche nel corso di ogni iniziativa organizzata dallo stesso, per gli esercizi commerciali che dismettono o sono già privi di slot machine;**
(si veda a tal proposito la proposta del sindaco di Brindisi – allegata in copia)

Aree Tematiche

-  Ambiente
-  Animali
-  Asilo Nido, Scuola ed Educazione
-  Commercio, Industria, Artigianato
-  Cultura e tempo libero
-  Edilizia privata ed urbanistica
-  Famiglia e Politiche Sociali
-  Finanza e Tributi
-  Politiche Giovanili
-  Polizia Locale
-  Sport in città
-  **Vivi e visita la città**

- > Dove siamo
- > Visita la Città
- > Appuntamenti del mese
- > "Chronicon lissonensis"
- > "I giorni di Lissone"
- > Cenni Storici
- > Economia
- > Le Frazioni
- > Sindaci Lissonesi
- > Associazioni
- > Turni Farmacie
- > Mappe interattive
- > Galleria fotografica

LISSONE CITTA' NO SLOT



La ludopatia colpisce i giocatori che utilizzano le slot machine in modo compulsivo ed è diventata anche nella nostra città un problema sociale ed economico non di poco conto.

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale lissonese sono molto impegnati per combatterla.

Tra le iniziative già adottate:

- > sottoscrizione del "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo", promosso da Terre di mezzo e Legautonomie, cui hanno sin'ora aderito 200 Comuni d'Italia;
- > campagna di sensibilizzazione, attraverso la promozione e la partecipazione a convegni e seminari sul tema della ludopatia e della legalità;
- > patrocinio dell'iniziativa "Locali no slot", con realizzazione di vetrofanie per gli esercizi commerciali "virtuosi" che rinunciano a installare slot machine;
- > riduzione della T.A.R.E.S. (la nuova tassa rifiuti e servizi comunali) per gli esercizi commerciali che dismetteranno le slot già installate nei propri locali. (art. 25 regolamento T.A.R.E.S.)



Per altre informazioni contro il gioco d'azzardo:

- > Scuola delle Buone Pratiche www.scuoladellebuonepratiche.it
- > Legautonomie www.lombardia.legautonomie.it
- > Terre di Mezzo

Elenco dei locali "No Slot" di Lissone

[Consulta l'elenco dei locali "No Slot"](#)

Pagine correlate

[Comunicato stampa del 18/7/2013](#)

-Comune di Lissone



Comune di Cadorago
Provincia di Como

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

N. 98 del 16-07-2013

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE COSTITUZIONE CONSULTA CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

L'anno **duemilatredici** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **19:15**, nella **sala delle adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **FRANCO PAGANI** la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

PAGANI FRANCO	Sindaco	P
CLERICI PAOLO	Vice Sindaco	A
MARGUTTI WALTER	Assessore	P
BENZONI GIUSEPPE	Assessore	P
PAGANI PAOLO	Assessore	A
MUSSARI CARMINE	Assessore	P
CLERICI ANGELO	Assessore	P

PRESENTI: 5

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale **Dott.ssa PAOLA CAVADINI**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE COSTITUZIONE CONSULTA CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n 97 del 09.07.2013, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Istituzione Consulta sul monitoraggio del gioco d'azzardo";

RILEVATO che si rende necessario rettificare la composizione della Consulta di cui trattasi sostituendo il nome dell'Associazione San Francesco con la corretta dicitura seguente:

- Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco

RITENUTO, altresì, opportuno integrare la composizione aggiungendo un rappresentante delle Forze dell'ordine, dando atto che la Consulta costituita risulta, pertanto, così come di seguito riportato:

- **Assessore ai Servizi sociali, che la presiede;**
- **due consiglieri comunali, individuati rispettivamente da maggioranza e minoranza**
- **il comandante della Polizia Locale**
- **un rappresentante delle associazioni di categoria**
- **un rappresentante dei Sindacati unitari**
- **un rappresentante di ASCI**
- **un rappresentante del Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco**
- **un rappresentante delle locali Parrocchie**
- **un medico e/o psicologo del territorio**
- **un rappresentante del mondo scolastico**
- **un rappresentante delle Forze dell'ordine**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Affari generali f.f. ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) per i motivi in premessa esposti e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, di rettificare la **Consulta sul monitoraggio del gioco d'azzardo** sostituendo il nome dell'Associazione San Francesco con la corretta dicitura seguente:
- Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco
- 2) di integrare la composizione aggiungendo un rappresentante delle Forze dell'ordine, dando atto che la Consulta costituita risulta, pertanto, così come si seguito riportato:
 - **Assessore ai Servizi sociali, che la presiede;**
 - **due consiglieri comunali, individuati rispettivamente da maggioranza e minoranza**
 - **il comandante della Polizia Locale**
 - **un rappresentante delle associazioni di categoria**

- **un rappresentante dei Sindacati unitari**
- **un rappresentante di ASCI**
- **un rappresentante del Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco**
- **un rappresentante delle locali Parrocchie**
- **un medico e/o psicologo del territorio**
- **un rappresentante del mondo scolastico**
- **un rappresentante delle Forze dell'ordine**

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Martino Montorfano e che lo stesso avrà termine entro 30 giorni.

Con successiva votazione che risulta unanime, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FRANCO PAGANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – comma 1° - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

Si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla affissione all'Albo Pretorio del Comune, viene
trasmessa ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

ESECUTIVITA'

(Art. 134 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ 16-07-2013 _____

- [] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

"Non giocarti il futuro", a Cesena parte la campagna contro il gioco d'azzardo

Saranno affisse in particolare proprio negli esercizi pubblici le locandine realizzate per questa campagna. Esplicito il messaggio che contengono: "Gioco, gioco... ma cosa mi gioco? Non giocarti il futuro. Il gioco d'azzardo patologico è un problema che si può affrontare".

Sensibilizzare le persone sui possibili rischi legati al gioco d'azzardo patologico e contrastare la piaga di questa dipendenza sempre più diffusa, anche nel cesenate. Questi gli obiettivi della campagna informativa che sta per decollare a Cesena, per iniziativa del Consiglio Comunale del Comune di Cesena e dell'Ausl di Cesena - Servizio per le Dipendenze Patologiche (Ser.T) in stretta collaborazione con Acli, Fiepet, Confesercenti, Fipe, Confcommercio, Arci e l'Associazione Mim (Molecole in Movimento), l'adesione della Prefettura di Forlì-Cesena e con il coinvolgimento diretto degli esercizi commerciali della città.

Saranno affisse in particolare proprio negli esercizi pubblici le locandine realizzate per questa campagna. Esplicito il messaggio che contengono: "Gioco, gioco... ma cosa mi gioco? Non giocarti il futuro. Il gioco d'azzardo patologico è un problema che si può affrontare". L'avvio di questa campagna è il primo frutto dell'attività del tavolo di sensibilizzazione sui problemi legati al gioco d'azzardo, costituitosi da alcuni mesi proprio con l'obiettivo di definire e programmare attività di informazione e prevenzione su questo tema. Ai lavori partecipano i referenti di: Servizi Sociali del Comune di Cesena e dell'Asp Cesena - Valle Savio, Ser.T e Ufficio comunicazione dell'Ausl di Cesena, Presidenza del Consiglio Comunale di Cesena, Assessorato Alle Politiche per il Benessere dei Cittadini, Prefettura di FC; operatori di strada dell'Associazione MIM, associazione Giocatori Anonimi (GA), Confesercenti, Confcommercio, Fipe, Fiepet, rete dei circoli ARCI e ACLI.

Dopo l'avvio di questa campagna, in previsione già altri interventi. In primo luogo un'attività di prevenzione rivolta alle scuole: già previsto un primo momento di riflessione il 13 dicembre attraverso una conferenza spettacolo, che sta raccogliendo grande adesione tra gli studenti delle scuole superiori. Si sta lavorando, inoltre, per attuare un intervento di prossimità - con gli Operatori di strada - nelle sale gioco, negli esercizi commerciali e nelle tabaccherie che daranno la loro disponibilità, per 'fotografare' il fenomeno a livello locale ed acquisire elementi sui comportamenti dei giocatori, oltre che per diffondere il materiale informativo predisposto per la campagna. Per affrontare questo impegno gli Operatori di strada stanno completando un percorso formativo specifico, ed entro l'anno si prevede di svolgere anche un incontro con i gestori per definire le prime linee di intervento.

"L'Amministrazione Comunale di Cesena attribuisce un particolare valore a queste iniziative - sottolineano il sindaco Paolo Lucchi e l'assessore alle Politiche per il Benessere dei cittadini Simona Benedetti - perché da tempo seguiamo con molta attenzione la crescente diffusione del fenomeno, legata anche alla proliferazione di locali che mettono a disposizione opportunità di gioco. Soprattutto, guardiamo con preoccupazione ai suoi possibili strascichi di disagio e impoverimento sociale, che purtroppo toccano più spesso le fasce della popolazione già più vulnerabili, scatenando conflitti all'interno delle famiglie, insieme a effetti gravissimi a livello economico, sociale e relazionale. Per questo, fin dallo scorso anno abbiamo delineato una strategia d'azione che punta, naturalmente, sulla cura, attraverso percorsi di assistenza di tipo terapeutico, ma che affida un ruolo fondamentale alla prevenzione, cercando di far crescere fra i cittadini la consapevolezza dei reali pericoli a cui si può andare incontro seguendo il sogno della vincita facile. Questa iniziativa va, appunto, in questa direzione".

Da sottolineare che la campagna di sensibilizzazione è realizzata grazie al contributo del Consiglio Comunale di Cesena. "L'intero Consiglio Comunale - riferisce la sua Presidente Rita Ricci - ha deciso di destinare la somma di 5mila euro, che rappresenta un terzo delle risorse assegnate all'attività dei gruppi nell'anno 2012, per dar vita a questo progetto. E' la prima volta che accade, e la scelta di impegnarsi sul fronte della prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo non è casuale. La sensibilità su questo tema è trasversale a tutte le forze politiche, tanto che già un anno fa si era registrata la convergenza quasi unanime con l'approvazione di un atto di indirizzo per definire interventi finalizzati ad aumentare la consapevolezza circa i rischi complessivi connessi all'aumento del gioco d'azzardo e ad introdurre strumenti per proteggere i cittadini in condizione di maggiore fragilità sociale".

Al Cinema contro il gioco d'azzardo

Sono già iniziate le proiezioni del film "Il gioco é fatto?" di Francesco Russo. Visione riservata alle scuole nata dalla collaborazione con il comune di Catania che ha l'obiettivo di parlare di una dipendenza sempre più in crescita tra la popolazione: il gioco d'azzardo. Sempre più persone si rifugiano, infatti, nel gioco cercando un'occasione per migliorare la propria situazione economica. Il sindaco Bianco e l'assessore Trojano hanno deciso di utilizzare lo strumento cinematografico (il film è entrato a far parte del materiale didattico nelle scuole) come sensibilizzare i giovani e i bambini. Da questo progetto partirà una raccolta firme per un disegno di legge contro il gioco d'azzardo. Per lunedì è in programma l'ultima proiezione alla presenza di un esponente della Giunta Bianco: appuntamento per tutta la città alle 16.30 all'istituto dei Salesiani al San Filippo Neri di Via Giuffrida.

TITOLO VIII

SALE GIOCHI ED APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Art. 64: Principi generali

- 1 Le norme del presente titolo disciplinano:
 - a) l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del TULPS, da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS;
- 2 Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento le forme di intrattenimento:
 - a) esercitate su area pubbliche;
 - b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo
 - c) non esercitate in forma di impresa.
 - d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS;
- 3) La regolamentazione disciplinata dal presente titolo prende avvio dal rispetto della normativa nazionale e si uniforma ai seguenti principi:
 - libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
 - tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - semplificazione procedimentale mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.
- 4) Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
- 5) I vincoli imposti sulla base del presente titolo sono diretti alla tutela prioritaria:
 - a. dell'ordine e della sicurezza della collettività;
 - b. della salute pubblica;
 - c. della tutela degli utilizzatori;
 - d. del decoro artistico ed architettonico della città;
 - e. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - f. della quiete della collettività;
 - g. della viabilità e della sicurezza della circolazione.

Art. 65: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **SALA GIOCHI**: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
 - b. **GIOCHI LECITI**: i giochi tradizionali (carte, bocce, bigliardi, calciobalilla, ecc.) la cui pratica è consentita per gli effetti dell'art.86/1 comma del TulpS;

- c. **GIOCO D'AZZARDO**: il gioco per il quale ricorre il fine di lucro e che ha insita la scommessa, ove l'elemento aleatorio è preponderante rispetto all'elemento abilità e trattenimento;
- d. **APPARECCHIO O CONGEGNO**: il complesso dei dispositivi destinati ai giochi la cui installazione è consentita per gli effetti dell'art.86/3 comma del Tulp e regolamentati dai commi 6-7 dell'art.110 Tulp, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- e. **GIOCO DA TAVOLO**: si intendono per giochi di tavolo quelli tipo risiko, monopoli, dama, scacchi, ecc.
- f. **ABILITA'**: la capacità fisica-mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato di gioco;
- g. **INTRATTENIMENTO**: l'insieme delle modalità e sequenze di gioco;
- h. **GESTORE**: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- i. **ESERCENTE**: il titolare delle autorizzazioni;
- j. **UTENTE**: il giocatore;
- k. **SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE**: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione dei magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi.
- l. **TULPS**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
- m. **Regolamento di esecuzione del TULPS**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- n. **sala pubblica da gioco o sala giochi** i locali allestiti specificamente per lo svolgimento dei giochi leciti come indicati nel precedente punto c);
- o. **area specificamente dedicata**, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, perimetrata e segnalata.

Art. 66: Tipologie apparecchi da gioco

1. L'art.110 del Tulp prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:

- **Comma 6 – lett.a) (c.d. New Slots)**: apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stati e obbligatoriamente collegati alla rete telematica attivabili con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, ed il cui costo della partita non supera €1, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a € 100, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate;
- **Comma 6 – lett.b) (c.d. Videolotterie- VLT)**: apparecchi facenti parte della rete telematica il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento

alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco, dotati di videoterminale e delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco installati in ambienti dedicati ed attivabili mediante l'introduzione di monete o banconote, carte prepagate, tickets, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card. Il costo massimo della partita è pari a €10,00 con una posta minima di gioco di € 0,5; la vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot (parte della raccolta di gioco da erogare sotto forma di vincita secondo lo specifico sistema di gioco) per ciascuna partita è pari a € 5.000,00; le vincite sono erogate direttamente dalla sala, le vincite superiori sono erogate dal concessionario. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all'85% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo gioco offerto.

- **Comma 7 – lett.a)** – giochi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a € 1 che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e non scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte in costo della partita;
- **Comma 7 – lett. b)** – fuori legge dal 1 maggio 2004;
- **Comma 7 – lett. c)** – apparecchi che non distribuiscono premi ma che si basano sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che determina altresì la durata della partita, per i quali il costo della singola partita non può essere superiore a € 0,50.
-

2. Nessun apparecchio può riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

3. E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato. Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente regolamento.

4. Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, gomme da masticare, ecc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D.Lgs. 114/98, salvo in caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso premio partita.

Art. 67: Disposizione in merito all'informazione al pubblico

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco o si eserciti il gioco lecito il titolare/gestore ha l'obbligo di:

- a. esporre, in maniera visibile, ai sensi dell'art.110 del Tulp, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Responsabile del Servizio Settore Sicurezza Sociale nonché l'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, se dovuta.

- b. far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulpas ai minori di anni 18;
- c. far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lett. a) e c) Tulpas ai minori di anni 16.
- d.) Nei giorni feriali durante il periodo di apertura delle scuole è consentito l'utilizzo dei giochi ai minori, come sopra indicato, non prima delle ore 16.00.

2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110 del Tulpas, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, il regolamento di gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché esposto un cartello che indichi i divieti di utilizzo di cui alle lett.b –c del comma precedente.

3. E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sale bigliardo un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.

4. In particolare, dovranno essere apposti agli ingressi delle sale gioco, dei locali ove sono installati gli apparecchi e sui giochi vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso nonché alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.

5. Come disposto dall'art.18 Reg.d'Attuazione del Tulpas le insegne, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso anche di lingue straniere purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

6. Nelle insegne, sulle vetrine interne ed esterne dei locali è fatto divieto di utilizzo del termine "CASINO" in quanto identificativo del gioco d'azzardo e riservato alle casa da gioco autorizzate, con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

Art. 68: Durata delle autorizzazioni

1 Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge della Legge 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

2 Determina l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:

- a) La validità dei nulla osta rilasciati dall'AAMS agli apparecchi installati;
- b) Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) Il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 69: Requisiti dei locali delle Sale Giochi

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. e dell'art.19 D.P.R. 24/07/1977 n.616.

2. Devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a **m. 500**, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro, dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi di culto, e altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali. L'Amministrazione può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul

contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

- a) sia garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni 2,5 mq della superficie dell'esercizio fruibile dal pubblico;
- b) i locali che abbiano una superficie utile superiore a 500 mq presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- c) i locali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
 - ✓ requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aeroilluminanti, all'abbattimento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L.09/01/1989 n.13 ed al Decreto Min.LL.PP. 14/06/1989 n.236;
 - ✓ essere dotati di servizi igienici divisi per sesso in misura congrua in ragione della capienza massima del locale e comunque in misura non inferiore a due servizi igienici con antibagno divisi per sesso, di cui n.1 bagno per portatori di handicap;
 - ✓ non essere ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione;
 - ✓ essere dotati di impianto elettrico a norme CEI certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo;
 - ✓ rispettare delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.Min Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.Min Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

4. I locali della sala gioco non devono essere comunicanti con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività.

5. I locali devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del R.d. 635/1940.

6. Nelle sale giochi è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia.

7. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi della L.R. 38/2006. Si intende secondaria e complementare l'attività di somministrazione quando la superficie destinata a tale attività non sia superiore ad un quarto della superficie della sala giochi, esclusi magazzini, depositi, ingressi, locali di collegamento, uffici e servizi ed è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

8. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a. l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
- b. l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c. l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d. la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e. l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f. l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g. altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
- h.

9. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infra procedurali di cui all'art.11 della L.241/1990.

Art.70: Limiti di installazione e di utilizzo

1. La superficie utile del locale adibito a sala giochi non potrà essere inferiore a 60 mq, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o depositi;

2. Il numero degli apparecchi autorizzabili in ciascun esercizio, tenuto presente quanto previsto dal Decreto Interdistrettoriale del 27.10.2003 così come modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007 viene fissato come segue:

- a) N.1 apparecchio ogni 5 mq;
- b) Il numero degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 Tulpas non può essere superiore al doppio del numero di apparecchi di altre tipologie. Rientrano nel computo minimo anche i seguenti apparecchi: biliardi, carambole, calcio balilla, flipper, giochi per bambini, juke box, ecc.

3. giochi di cui all'art.110 comma 6 non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di anni 18.

4 In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree desinate all'attività di sala giochi.

Art.71: Adempimenti amministrativi per l'apertura di Sale Giochi

1. L'istanza per il rilascio di licenza di apertura di una sala gioco deve essere redatta in carta resa legale secondo la modulistica predisposta dal Settore Attività Produttive del Comando di Polizia Municipale che dovrà contenere:

- a. le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b. il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
- c. l'ubicazione e l'eventuale insegna d'esercizio;
- d. la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- e. autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di

cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;

- f. dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime, degli obblighi e delle limitazioni di cui al presente titolo;

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
- b. copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c. copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali e relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- d. planimetria in scala dei locali in triplice copia a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulpas, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- e. relazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, ai sensi del Regolamento di Zonizzazione Acustica Comunale;
- f. documentazione che dimostri la disponibilità dei parcheggi privati riservati alla clientela;
- g. i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. devono presentare una relazione tecnica relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dall'attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- h. certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico è stato eseguito a norme CEI;
- i. relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 Kg./mq (solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);
- j. certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente o se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- k. certificazione di agibilità della struttura da parte di tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo.

3 Il subingresso senza modifiche è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:

- a)** copia registrata dell'atto di subingresso;
- b)** documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali.

4 La variazione dei locali, il subingresso con modifica dei locali o del lay out degli apparecchi deve essere preventivamente comunicato con allegati, oltre alla documentazione di cui al precedente comma i seguenti documenti:

- a)** Estremi o copia del titolo abilitativo edilizio (non dovuta in caso di modifica del solo lay out degli apparecchi);

- b) nuova planimetria dei locali in scala adeguata indicante la superficie complessiva e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, dell'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai sensi di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e s.m.i.

5 Le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell'attività e la cessazione dell'attività di sala giochi sono soggette a comunicazione.

Art.72: Istruttoria e termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione per l'attività di SALA GIOCHI, qualora presentate complete di tutta la documentazione necessaria, verranno evase entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale.

2. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:

- a) copia dei nulla osta di distribuzione rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/6 -7 commi del Tulps;
- b) copia dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/6 -7 commi del Tulps;
- c) copia dell'attestato di conformità rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/7 comma del Tulps;
- d) copia del regolamento di gioco riferito ai giochi leciti.

3. Nel caso di presentazione di istanze incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'ufficio procederà, entro 10 gg. (dieci) dalla data di trasmissione della pratica all'ufficio dal protocollo generale, all'interruzione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere completata e/o integrata entro 30 (trenta) gg. ed i termini per l'evasione della pratica ricominceranno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

4. In caso di mancato completamento e/o integrazione nel termine sopra indicato l'istanza verrà archiviata.

Art.73: Variazione nella dotazione degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi

1. E' soggetta alla sola comunicazione ogni variazione, anche temporanea, nella tipologia di giochi o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento a suo tempo autorizzati.

2. Comporta il rilascio di nuova autorizzazione la sostituzione di uno o più apparecchi con altri di tipologia diversa o l'aumento del numero complessivo degli apparecchi e dei giochi.

Art. 74: Svolgimento dell'attività

1 L'attività deve essere iniziata entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza, salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di ulteriori 3 (tre) mesi.

2 L'attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all'anno, salvo proroghe per cause di forza maggiore.

3 La chiusura che si protrae per oltre sette giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

Art. 75 Orari

1. Per gli esercizi di sala giochi non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. Non è consentito, altresì, l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi.

2. Il titolare dell'attività di sala giochi ha facoltà di determinare l'orario di apertura nella fascia oraria compresa tra le ore ore **08:00** - chiusura ore **02.00 con facoltà di protrarre l'orario di chiusura alle ore 03:00 limitatamente ai giorni prefestivi, inclusi i giorni festivi precedenti ad un altro festivo**

3. In caso di accertate problematiche connesse all'esercizio dell'attività, derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico rilevate sia all'interno che nelle immediate vicinanze del locale, il Sindaco può disporre una contrazione dell'orario massimo previsto;

4. Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni, l'orario di apertura è consentito dalle ore 10:00 alle 22:00;

Art. 76 – Esercizio del gioco lecito negli esercizi pubblici, commerciali e nei circoli privati

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi giochi, ove non se sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del tulps approvato con R.D. n.635/40, con gli istituti e le modalità di cui al presente comma.

2. Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui agli artt. 86 - 88 Tulps è soggetto all'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90:

- l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110 commi 6 e 7 Tulps;
- l'utilizzo di apparecchi da gioco diversi da quelli previsti dall'art.110 commi 6 e 7 del Tulps (bigliardi ed apparecchi similari, flipper, bigliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi ed apparecchi similari, calciobalilla ed apparecchi similari, attrazioni per bambini a congegno a vibrazione "kiddie rides" attivabili moneta o a gettone);
- la pratica di giochi leciti di qualunque specie.

3. E' soggetto al rilascio di licenza ai sensi dell'art. 86 Tulps:

- l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6-7 negli esercizi commerciali (non in possesso di autorizzazione ex-art.88 Tulps - esercizi di vicinato, esercizi artigianali e tabaccherie senza lotto e scommesse);

- l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6-7 nei circoli privati (non in possesso di autorizzazione ex-art.86 Tulps – somministrazione di alimenti e bevande).

4 Il gioco delle carte e degli altri giochi da tavolo, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS è soggetta a semplice comunicazione

5 I predetti giochi non sono considerati per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 77: Numero massimo di apparecchi installabili in ogni esercizio

1. Il numero massimo di apparecchi autorizzabili per ogni tipo di esercizio è fissato con Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 così come modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007.

2. Sono esclusi dal computo totale degli apparecchi: biliardo, carambola, biliardino elettrico (flipper), juke box, giochi per bambini, ecc. nonché tutti gli apparecchi o congegni non rientranti nella definizione di cui all'art. 110 commi 6-7 Tulps.

3. Con riferimento ai circoli privati il numero massimo degli apparecchi è riferito all'area destinata alla somministrazione. Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art.110 commi 6 e 7 lett. b) del Tulps.

4. Fino all'emanazione, da parte del Ministero delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita alla dettaglio e nei circoli che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale sarà installabile:

- n.1 congegno da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6-7 Tulps ogni 30 mq. di area riservata alla vendita o, in caso dei circoli, all'attività sociale, computando in tal senso la sola superficie utile (con esclusione altresì di eventuali aree destinate a plateatico);
- il loro numero non potrà essere superiore fino a 2 fino a 100 mq., di superficie utile, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq., fino ad un numero massimo pari a quattro.

Art. 78: Limiti di installazione e di utilizzo

1. L'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio è consentita solo ed esclusivamente all'interno degli esercizi. Sono escluse dalla presente limitazione le aree destinate a plateatico ancorché private, delimitate o coperte.

2. L'esercizio dei giochi leciti è consentita anche all'esterno con le limitazioni orarie di cui al successivo comma 6.

3. I giochi di cui all'art.110 comma 6 non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere opportunamente segnalato in corrispondenza dell'accesso all'area dedicata.

4. Gli apparecchi o congegni di cui all'art.110 commi 6 Tulps non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande qualora si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura e/o ricovero, scuole o istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

5. L'uso degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6 – 7 del Tulps è consentito solo durante l'orario di apertura adottato dall'esercizio in cui sono collocati;

6. L'esercizio di tutti gli altri giochi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Art.79: Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito

1. Nei casi in cui l'esercizio del gioco lecito è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la stessa dovrà indicare:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e la tipologia d'esercizio, nonché la relativa insegna;
- d) gli estremi dell'autorizzazione comunale in essere o gli estremi della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 Tulps per le agenzie di raccolta delle scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
- e) la tipologia di attività di gioco svolta (es. gioco delle carte) nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
- f) autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento;
- h) impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetofanie.

2. Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
- b) nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio/congegno installato (limitatamente agli apparecchi/congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 Tulps dovrà essere prodotto anche attestato di conformità);
- c) planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulps, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi.

Art. 80: Efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ove ammessa, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, completa di tutti gli elementi richiesti nonché della documentazione necessaria.

2. La presentazione di SCIA incompleta comporterà l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa da parte del competente Settore Polizia Amministrativa, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro 30 gg. (trenta) dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

3. Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività archiviando contestualmente la SCIA.

Art.81: Istanza per rilascio di autorizzazione del gioco lecito

1 L'istanza per il rilascio autorizzazione per il gioco lecito deve essere redatta in carta resa legale secondo la modulistica predisposta dal Settore Attività Produttive-Polizia Amministrativa che dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e la tipologia d'esercizio, nonché la relativa insegna;
- d) gli estremi del titolo legittimante l'attività (autorizzazione, licenza, DIA, ecc.);
- e) la tipologia ed il numero degli apparecchi da installare;
- f) autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento;
- h) impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetrofanie.

2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
- b) nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio/congegno installato (limitatamente agli apparecchi/congegno di cui al comma 7 dell'art. 110 Tulpas dovrà essere prodotto anche attestato di conformità);
- c) planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulpas, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi.

Art.82: Variazione nella dotazione dei giochi e degli apparecchi

1. E' soggetta alla sola comunicazione ogni variazione, anche temporanea, nella quantità o nella tipologia di giochi o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento a suo tempo segnalati o autorizzati.

Art. 83 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti , anche successive , nella materia.

2. Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento verrà perseguito in occasione della variazione della titolarità dell'autorizzazione o di qualsiasi altra modifica dell'attività e/o dell'autorizzazione in atto.

3 . I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge.

Art.84: Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente titolo del Regolamento,, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche del settore, sono punite ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con sanzioni pecuniarie così definite:

VIDEOGIOCHI

- a) mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi oltre l'orario stabilito: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- b) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- c) installazione di giochi di cui all'art.110 comma 6 Tulp in modo contiguo agli altri apparecchi: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- d) mancata esposizione dei cartelli informativi e delle vetrofanie : sanzione da € 25,00 a € 500,00.
- e) installazione di apparecchi in soprannumero o in maniera difforme a quando previsto dalla normativa: sanzione da € 75,00 a €500,00.

In caso di violazione ai precedenti punti a) b) c) e e) potrà comportare l'immediato divieto di prosecuzione dell'attività con contestuale sospensione dell'utilizzo degli apparecchi, fino al ripristino delle condizioni previste dal Regolamento.

In casi di reiterazione delle violazioni a cura del medesimo soggetto nel medesimo esercizio, nel periodo di un anno potrà essere disposta la cessazione definitiva dell'attività di gioco con rimozione definitiva degli apparecchi. Tale sanzione costituirà causa ostativa alla presentazione di ulteriore SCIA o presentazione di nuova istanza di autorizzazione nel corso dei successivi 5 anni.

SALE GIOCHI

- a) mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- b) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- c) mancata esposizione dei cartelli informativi: sanzione da € 25,00 a € 500,00

f) installazione di apparecchi in soprannumero o in maniera difforme a quando previsto dalla normativa: sanzione da € 75,00 a €500,00.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi fino al ripristino delle condizioni previste dal Regolamento.

Nei casi di reiterazione delle violazioni del medesimo soggetto, nel medesimo esercizio nell'arco di un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione da 7 a 30 gg.



CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO
E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL

CON DELIBERA N.

INDICE

CAPO 1 - Norme generali

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

ARTICOLO 2 Finalità del regolamento

ARTICOLO 3 Normativa di riferimento

ARTICOLO 4 Definizioni

ARTICOLO 5 Superfici

CAPO 2 - Sale da gioco

ARTICOLO 6 Caratteristiche delle sale da gioco

ARTICOLO 7 Ubicazione delle sale da gioco

ARTICOLO 8 Autorizzazione all'apertura delle sale da gioco

ARTICOLO 9 Svolgimento dell'attività in sale da gioco

CAPO 3 - Altri esercizi autorizzati in cui risiedono apparecchi da gioco

ARTICOLO 10 Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS escluse le sale da gioco

CAPO 4 - Norme finali

ARTICOLO 11 Divieti

ARTICOLO 12 Vigilanza

ARTICOLO 13 Sanzioni

ARTICOLO 14 Norme finali e transitorie

CAPO 1 - Norme generali

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'apertura e le modalità di esercizio di sale giochi e, in generale, dei luoghi in cui sono presenti apparecchi per il gioco d'azzardo. Vengono inoltre individuati le caratteristiche strutturali, urbanistico-edilizie, di localizzazione e igienico-sanitarie.

ARTICOLO 2 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha come finalità generale la tutela del diritto degli individui alla salute, riconosciuto:

- dalla Costituzione (Art. 32)
- dalla Legge nazionale (L. 833/78) che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

Il presente regolamento, inoltre, si attiene ai seguenti principi di carattere generale:

- rispetto e tutela dei minori;
- rispetto e tutela delle fasce più deboli della popolazione;
- contenimento dei rischi connessi all'abuso del gioco d'azzardo e prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- promozione di una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico attraverso i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- contrasto alle forme di gioco d'azzardo illegali.

ARTICOLO 3 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento trova i suoi riferimenti normativi nel:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), specificatamente negli articoli 110, 86 e 88 e nel Decreto Legge n° 156 del 2012;
- Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato (prot. 2011/30011/Giochi/U.D. del 27/07/2011) - pubblicato G.U. del 12/08/2011 - sulla "Determinazione dei criteri e

parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.”

ARTICOLO 4 - Definizioni

Al fine del presente regolamento si considerano per:

1. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali);
- 2) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS (apparecchi idonei per il gioco lecito che, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

- l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui al presente comma;
- 3) apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita);
- 4) apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 7, lett. c) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro);
- 5) apparecchi per il gioco d'azzardo: sono quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art.110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
- 6) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS i seguenti esercizi:
- 6.1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - 6.2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie;

- 6.3. stabilimenti balneari;
- 6.4. alberghi e locande;
- 6.5. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke- box;
- 6.6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4/4/2001, n.235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- 6.7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- 6.8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del TULPS (es. tabaccherie...);
- 6.9. sale bingo, sale destinate al gioco di cui al D.M. Finanze 31/1/2000 n.29, autorizzate ai sensi dell'art.88 del TULPS;

7) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse

8) gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

9) apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla

tipologia dell'apparecchio.

ARTICOLO 5 - Superfici

La descrizione delle superfici, del numero degli apparecchi installabili distinti per tipologia di macchine e di esercizio, viene riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

CAPO 2 - Sale da gioco

ARTICOLO 6 - Caratteristiche delle sale da gioco

I locali adibiti a sale da gioco devono avere le seguenti caratteristiche:

- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività di sale da gioco;
- essere dotati di almeno due servizi igienici, preceduti da antibagno, di cui uno per i maschi e uno per le femmine. Almeno uno di questi servizi deve essere attrezzato per le persone portatrici di handicap;
- rispettare le norme in materia di barriere architettoniche.

ARTICOLO 7 - Ubicazione delle sale da gioco

L'insediamento delle sale da gioco può avvenire in luoghi che distano più di 500 metri da asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, ospedali, luoghi di culto, cimiteri, ricoveri e in generale da locali destinati all'attività educativa e socio-assistenziale. La distanza di 500 metri è calcolata considerando il percorso pedonale pubblico più breve.

E' vietato l'insediamento di sale da gioco che ospitino apparecchi di cui all'articolo 4 commi 1,2 e 5 del presente Regolamento in edifici di proprietà del Comune di Carbonia, fatte salve le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

E' vietato l'insediamento di sale da gioco che ospitino apparecchi di cui all'articolo 4 commi 1,2 e 5 del presente regolamento in edifici ricadenti all'interno dell'area A del Piano Urbanistico Comunale di Carbonia.

ARTICOLO 8 - Autorizzazione all'apertura delle sale da gioco

L'autorizzazione all'apertura delle sale da gioco è subordinata alla compilazione e alla consegna del modulo D.U.U.A.P e dell'allegato B16 (Distribuzione Installazione e sale giochi) presso lo Sportello unico per le attività produttive della Regione Sardegna.

ARTICOLO 9 - Svolgimento dell'attività in sale da gioco

Le sale da gioco dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'Art. 50, comma 7, e dell'Art.54 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Alle medesime ordinanze soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso i pubblici esercizi, nonché presso altre attività regolarmente utilizzate per il gioco (circoli privati, esercizi commerciali, etc.).

Nelle sale da gioco è vietato l'ingresso ai minori di 18 anni.

Il gestore della sala da gioco deve esporre nel locale la licenza, la tabella dei giochi proibiti, la tabella di esposizione ai rischi e il cartello contenente l'indicazione dei soggetti a cui rivolgersi per problemi d'azzardo patologico, rilasciata dalla ASL.

E' fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

Qualora il titolare della licenza di sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2010, dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale con videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi già autorizzati con la licenza di cui al precedente art. 8.

CAPO 3 - Altri esercizi autorizzati in cui risiedono apparecchi da gioco

ARTICOLO 10 - Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS escluse le sale da gioco

L'autorizzazione per l'installazione di di apparecchi per il gioco d'azzardo e di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7 lett. a e b del TULPS (art.3 commi 1 e 2 del presente regolamento) è subordinata alla compilazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentarsi al Comando di Polizia Locale.

CAPO 4 - Norme finali

ARTICOLO 11 - Divieti

E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo e di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7 lett. a e b del TULPS (art.3 commi 1, 2 e 5 del presente regolamento) in locali di proprietà del Comune di Carbonia, fatte salve le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

ARTICOLO 12 - Vigilanza

Gli appartenenti alla Polizia di sicurezza e giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali, regionali o comunali.

L'Amministrazione Comunale è tenuta, ogni due anni, ad effettuare una verifica sulla regolarità di tutte le sale da gioco e di tutti gli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS presenti nel territorio comunale.

ARTICOLO 13 - Sanzioni

Per la determinazione delle sanzioni, fatto salvo il caso che non vi siano irregolarità previste dal Codice Penale o da altre leggi, si applicano i principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, integrate, ove ne ricorrano gli estremi, dalle disposizioni dettate dall'art. 17, 17 bis, 17 ter, 17quater, 17 quinquies e 17 sexies del TULPS .

Fatto salvo quanto al precedente comma, l'inosservanza delle altre norme prescritte in questo regolamento comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro a un massimo di 500 Euro (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000).

ARTICOLO 14 - Norme finali e transitorie

L'articolo 7, commi 1 e 3, del presente Regolamento non è applicabile agli esercizi la cui autorizzazione all'apertura è precedente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella materia.

ARTICOLO 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Allegato 1

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO	N. MASSIMO NEW SLOT INSTALLABILI Art. 110 comma 6, lett. a)	N. MASSIMO VLT INSTALLABILI Art. 110 comma 6, lett. b)
Punti vendita con attività di gioco esclusiva e assimilabili con o senza somministrazione congiunta (agenzie, sale scommesse, negozi di gioco, sale gioco, sale bingo).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fino a n. 4 apparecchi con superficie non superiore a 20 mq. (1) ■ Oltre 20 mq. n. 1 apparecchio ogni ulteriore 5 mq e fino ad un massimo di n. 75 apparecchi (2) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da 50 a 100 mq. fino a n. 30 ■ Tra 101 e 300 mq. Fino a n. 70 ■ Oltre 300 mq. fino a n. 150 (3)
Punti vendita con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico (cd conner), rivendite di tabacchi e ricevitorie di lotto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fino a n. 2 apparecchi con superficie non superiore a 15 mq. ■ Fino a n. 4 apparecchi con superficie non superiore a 20 mq. ■ Oltre a n. 20 n. 1 apparecchio ogni ulteriore 10 mq. e fino ad un massimo di n. 8 apparecchi (2) 	NON CONSENTITO
Bar - ristoranti - edicole - circoli privati - ogni altro esercizio commerciale o pubblico o aree aperte al pubblico (autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS (4)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fino a n. 2 apparecchi con superficie non superiore a 15 mq. ■ Oltre 30 mq. e non superiore a 100 mq fino ad un massimo di n. 6 ■ Oltre 100 mq. fino ad un massimo di n.8 	NON CONSENTITO
Stabilimenti balneari - alberghi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fino ad un massimo di n. 10 apparecchi 	NON CONSENTITO

(1) Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

(2) Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per le altre forme di gioco, in particolare:

l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione degli apparecchi o congegni di cui al comma 6, ma devono essere installati, anche quelli delle seguenti tipologie (art. 3, comma 3 Decreto Direttoriale 27/10/03):

- apparecchi comma 7, lett. a) ovvero apparecchi che distribuiscono premi (ad es: gru, pesche di abilità, ecc);

- apparecchi comma 7, lett. c) ovvero apparecchi di semplice intrattenimento

(cd, "videogiochi");

■ apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ad es: biliardi, biliardini, calcio balilla, "juke box", flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini tipo "Kiddie rides", gioco a gettone azionato da ruspe.

Nelle sale pubblico da gioco allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito il numero di apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita (art. 2, comma 3, Decreto Direttoriale 18/01/2007).

(3) Gli apparecchi videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) TULPS possono essere installati esclusivamente in:

■ sale bingo, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS e separato da quello nel quale si svolge il gioco del bingo, in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;

■ agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi;

■ agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli;

■ negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. n. 223/06, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

■ sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

■ esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, il titolare sale giochi sopra elencate deve essere in possesso della licenza di cui all'art. 88 TULPS (art. 9 del Decreto Direttoriale 22/01/2010)

(4) il luogo di installazione degli apparecchi deve essere delimitato con precisione, deve essere garantita la sorvegliabilità e deve essere identificata la titolarità ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente (art. 3, comma 4, lett. f) Decreto Direttoriale 27/07/2011

Il sindaco di Brindisi: «Pubblicità gratis ai commercianti che rinunciano alle slot»

+ PER APPROFONDIRE: brindisi , slot , gioco d'azzardo , sindaco , Mimmo Consales , ludopatia , commercianti



ARTICOLO

Brindisi, crociata contro le slot ...



ARTICOLO

Gioco d'azzardo e usura In Puglia ...

di Luisiana GAITA



147

Mi piace

147

Condividi

2

Tweet

0

g+



BRINDISI - Per ogni slot machine consegnata, pubblicità gratis sul sito istituzionale del Comune di Brindisi e nel corso di ogni iniziativa organizzata dall'amministrazione.

A lanciare la proposta è il sindaco Mimmo Consales, che mira a fornire un risarcimento concreto, in termini di immagine, a quanti decidono di rinunciare ai guadagni sicuri che le slot machine portano alle loro attività.

Consales era già intervenuto su una situazione sempre più critica e per molto tempo sottovalutata: «Sono stufo di assistere alla rovina dei miei concittadini senza fare nulla per impedirlo. Voglio scrivere una lettera a tutti i commercianti interessati al problema, invitandoli a rimuovere le cosiddette macchinette mangiasoldi, che intaccano la tenuta della nostra società».

«**Si può dare** a questi commercianti un risarcimento in termini di immagine - propone il sindaco - in cambio del sacrificio economico che farebbero riconsegnando le slot. Agli esercenti che decidono di fare questo passo importante, il Comune di Brindisi offrirà spazi pubblicitari gratuiti sul sito istituzionale, ma anche nel corso di ogni iniziativa organizzata

Sindaco Matteucci: l'impegno del Comune contro il gioco d'azzardo patologico. L'ordinanza entrerà in vigore dalle 00.01 di giovedì 13 marzo

11/03/2014

E' stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in municipio l'ordinanza a firma del sindaco che regola gli orari di funzionamento delle slot machine.

Insieme al primo cittadino, Fabrizio Matteucci, erano presenti il prefetto Fulvio della Rocca, il questore Mario Mondelli, il responsabile del Sert Gianni Greco, il comandante della Polizia municipale Stefano Rossi, la dirigente al commercio Patrizia Alberici, il direttore generale Carlo Boattini e il segretario generale Paolo Neri.

L'ordinanza (allegata) fissa: 1) "ORARIO DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. 773/1931 su tutto il territorio comunale dalle ore 9,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, festivi compresi, gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS presenti all'interno delle medesime, dovranno osservare l'orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. 773/1931 COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti vendita del gioco)

a) autorizzati ex art. 86 TULPS b) autorizzati ex art. 88 TULPS

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi, con l'obbligo, in caso di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato".

Dichiarazione del sindaco Fabrizio Matteucci:

«L'ordinanza che entra in vigore da oggi regola gli orari di apertura delle sale giochi e fissa l'orario di utilizzo delle slot machine all'interno delle stesse e dei locali pubblici dalle 10 alle 24.

Questa è la prima delle azioni che il Comune di Ravenna mette in campo per limitare i danni del gioco d'azzardo nel nostro territorio. Vogliamo prevedere nel nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) delle aree dove non si potranno aprire sale per il gioco d'azzardo.

Stiamo verificando la praticabilità di due giuste proposte avanzate dal Gruppo dello Zuccherificio: limitare la pubblicità e vietare l'utilizzo del wifi pubblico per giocare online.

Sono allo studio le possibilità che il Comune ha in relazione alla fiscalità locale: in termini di imposizione di tasse sulle sale da gioco e di riduzione delle tasse ai pubblici esercizi che, occupando con tavoli spazi esterni al locale, rinunciano alle slot machine. Sulla falsariga di quello che è avvenuto a Palermo vogliamo prevedere un riconoscimento simbolico a quei gestori che hanno scelto di non mettere le slot nei locali.

Stiamo elaborando anche il regolamento per la disciplina delle attività delle sale giochi e degli apparecchi installati nei pubblici esercizi, negozi commerciali, circoli, stabilimenti balneari, aree aperte al pubblico, eccetera.

Questo regolamento nella sua articolazione ricomprende alcune scelte:

il possesso della specifica autorizzazione per le nuove aperture, così pure in caso di subentro o trasferimento in altro locale;

il possesso dei requisiti morali (artt. 11 e 92 del TULPS), di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione (la legge antimafia), nel caso di società questi requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, amministratori, eccetera. Nelle prescrizioni di esercizio sono indicate tutte le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia che devono essere obbligatoriamente osservate dai titolari, così come dettagliatamente indicate nel decreto Balduzzi (D.L. 158/2013).

Per quanto riguarda i locali sono state definite caratteristiche che riguardano l'impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, sorvegliabilità, inquinamento acustico. Altri elementi come la superficie del locale, rapporti illuminanti,

numero servizi igienici, ventilazione forzata, parcheggi di pertinenza, superficie massima occupabile per le attrezzature ed altro, sono in corso di valutazione.

Come per tutti gli altri regolamenti, sono state previste la revoca e la sospensione nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove sale gioco, stiamo lavorando in sede di variante al RUE per individuare gli ambiti più adeguati per questi insediamenti, lavoro comunque non semplice perché, ad esempio ragionando sulle aree produttive come peraltro ha fatto Reggio Emilia, abbiamo riscontrato dalle tavole di RUE, che diverse zone in città, così come nel forese, sono in stretta prossimità con l'abitato. La stessa situazione la ritroviamo per le zone artigianali.

Per quanto riguarda la collocazione delle "offerte di gioco", occorre evidenziare che il decreto Balduzzi, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi a distanze da luoghi sensibili (scuole, strutture sanitarie, ecc.), da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute, prevedeva da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una pianificazione dei punti della rete di raccolta del gioco da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (termine scaduto l'11 marzo 2013).

Ad oggi il piano di ricollocazione non risulta adottato. L'incertezza quindi del quadro normativo nazionale e la sua incompleta attuazione condizionano gli interventi da parte degli Enti territoriali, Regioni e Comuni, anche a fronte di eventuali rischi di illegittimità delle discipline adottate medio tempore, in particolare per quanto riguarda il tema della distanza da luoghi sensibili.

La Regione Emilia Romagna intervenuta con la legge n. 5/2013, prevede pertanto che i Comuni nel rispetto delle pianificazioni, possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale gioco, indicandone anche elementi architettonici, strutturali, dimensionali e delle relative pertinenze ed al momento non è stata quindi presa in considerazione l'introduzione delle distanze dai luoghi sensibili.

La Regione inoltre non ha ancora dato piena attuazione al "Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico" previsto in sede legislativa e che introduce aspetti legati alle premialità per chi rinuncia ad installare giochi con vincite in denaro, interventi di formazione rivolti agli esercenti, materiale informativo sul gioco d'azzardo ed altro.

Il Regolamento del Comune di Ravenna dovrà quindi essere completato, tenuto conto delle previsioni di RUE, del Piano integrato regionale e delle caratteristiche specifiche che prevederemo per i locali destinati a queste tipologie di attività, per poter disporre di uno strumento esaustivo ed elaborato nella piena legittimità. In questo quadro di incertezza normativa, spicca l'intervento del Comune di Genova il cui regolamento che, tra gli altri limiti imposti, ha introdotto le distanze dai luoghi sensibili come scuole, centri ricreativi, stabilimenti balneari, parchi e verde pubblico attrezzato e sportelli bancomat, che è risultato vittorioso nelle ben quindici impugnazioni proposte al TAR di quella regione, conseguendo giudizio di legittimità costituzionale e pieno riconoscimento della competenza comunale nella materia.

L'ordinanza che firmo oggi non è certo una misura sufficiente a stroncare un fenomeno, quello del gioco d'azzardo patologico, che è diventata una vera e propria malattia che ha contagiato tantissime persone anche nel territorio ravennate. Voglio dialogare con le due obiezioni più sensate a questa ordinanza. La prima: un'ordinanza non è sufficiente, a monte ci vuole un lavoro culturale. Sono assolutamente d'accordo e dunque diamoci tutti da fare.

Seconda obiezione: bene, ma la dovrebbero adottare anche i Comuni vicini. Sono d'accordo anche in questo caso, ma evidentemente non sono io il destinatario di questa richiesta, se no diventa un modo ipocrita per dire esplicitamente che non si è d'accordo.

Comunque su questa ordinanza prevedo burrasca da parte di lobbies annidate in ogni dove.

Il Comune di Ravenna dopo questa ordinanza si doterà di novità regolamentari, ma è del tutto evidente che ci vuole una nuova legislazione nazionale.

In Italia le persone a rischio ludopatia sono 800.000. A Ravenna sono migliaia.

La politica e le istituzioni non possano rimanere con le mani in mano di fronte al dilagare di questo fenomeno. Io cerco di fare quello che posso nell'ambito di una legislazione vigente che, per usare un eufemismo, è molto carente. Una legislazione ispirata da lobbies potentissime e trasversali, radicate nel mondo politico, negli apparati dello Stato ed in campo editoriale.

Servono nuove leggi. E servono subito. Serve una nuova tassazione sul gioco d'azzardo e regole per arginare il gioco d'azzardo patologico che distrugge un esercito sterminato di famiglie.

Si calcola che gli italiani nel 2013 abbiano speso 100 miliardi di euro in giochi d'azzardo: circa 200 miliardi delle vecchie lire. Una somma che vale il 15 per cento del bilancio dello Stato. E mentre negli ultimi dieci anni crescevano le tasse per tutti, negli ultimi dieci anni per il gioco d'azzardo la percentuale del prelievo fiscale è precipitata dal 30 al 10 per cento: è cioè diminuita del 200 per cento mentre in questo settore il movimento d'affari decuplicava.

Riportare la tassazione sul gioco d'azzardo al 30 per cento, a regime vale 20 miliardi di euro per lo Stato e deve essere incrementato il prelievo fiscale anche sui giochi online.

Oltre all'aumento della tassazione, la nuova legislazione deve conformarsi anche a questi principi:

investire risorse per tutelare la salute degli individui: va impedito realmente il gioco ai minori di 18 anni, vanno curati i giocatori patologici e assistite le loro famiglie.

Si devono avviare ricerche e forme di monitoraggio e studio sul gioco d'azzardo patologico.

Le autorizzazioni all'apertura delle sale da gioco devono essere concesse dal Sindaco, sentito il Questore. Si devono applicare le leggi antimafia: nessuna concessione a condannati o imputati e alle loro famiglie.

L'identità dei mandanti o dei titolari effettivi delle società deve essere chiara e ogni movimento di denaro deve essere tracciabile. Entro due anni si potrà giocare d'azzardo solo nelle sale da gioco autorizzate. Devono essere regolamentati i luoghi fisici del gioco d'azzardo e definite chiaramente le modalità di gioco.

Deve essere incrementato il fondo antiusura per il pagamento dei debiti da gioco d'azzardo patologico. Quando era Ministro del Governo Letta l'attuale sottosegretario del Presidente del Consiglio Renzi Graziano Del Rio aveva preso un impegno: quello di aprire un tavolo sul gioco d'azzardo e di destinare i proventi di questa maggiore tassazione ai Comuni. Io ho fiducia in Del Rio e auspico che il Governo Renzi assuma provvedimenti che vanno in questa direzione».

Dopo l'intervento del sindaco è intervenuto Gianni Greco del Sert che ha illustrato la situazione del fenomeno della dipendenza del gioco d'azzardo nel nostro territorio, basandosi sui dati relativi alla attività di assistenza e recupero svolta dal Sert. «Dalla fine del 2013 a tutt'oggi – ha affermato – stiamo riscontrando che il 30, 40 per cento delle persone che si rivolgono a noi oltre a essere vittime di gioco compulsivo sono dipendenti anche da sostanze stupefacenti e da alcol; la media giornaliera di tempo dedicato a questo vizio è di 3 ore; l'età varia da un minimo di 23 anni a un massimo di 74. In molti casi – ha spiegato Greco – avviene che questi abusi comportino variazioni dell'umore che possono determinare fenomeni di autolesionismo tali da dover allontanare il soggetto dal contesto familiare fino al ricovero». Greco ha poi parlato del progetto 'Pluto' della Regione che prevede riabilitazioni residenziali in un'apposita struttura a Reggio Emilia, e di come la dipendenza dal gioco sopravviva alla dipendenza da altre sostanze «perché il gioco socializza e chi lo pratica percepisce la fortuna come dettata dallo strumento meccanico».

Il questore Mario Mondelli dopo aver espresso apprezzamento per l'atto compiuto dal sindaco definendolo «una misura che risponde a un bisogno sociale», si è impegnato a diffondere l'ordinanza del sindaco Matteucci agli altri Comuni della Provincia auspicandone la diffusione uniforme su tutto il territorio provinciale.

Il prefetto Fulvio della Rocca plaudendo all'iniziativa in quanto «a tutela della persona e quindi da perseguire e diffondere», ha espresso il suo assenso all'iniziativa del questore di coinvolgere e sensibilizzare le altre realtà provinciali sull'opportunità e sul valore dell'ordinanza varata oggi.



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PARTITA IVA 00354730392
SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ID 991877645

P.G. n. 30154/2014

ORDINANZA TL n. 299/2014

DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS, R.D. 773/1931

IL SINDACO

Attesa la comunicazione pervenuta da parte dell'AUSL di Ravenna, RA/2014/16252/SerTRA, datata 4/03/2014, p.g. n. 28919/2014, con cui si evidenzia la problematica legata alla dipendenza da gioco compulsivo e alla sua preoccupante diffusione sul territorio comunale, attestata dalle richieste di supporto e cure che ogni settimana giungono al SerT del Distretto di Ravenna da parte di familiari e di pazienti afflitti da tale tipo di dipendenza, spesso associata ad altre, quali l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di bevande alcoliche, e che coinvolge soggetti di ambo i sessi, in età compresa tra i 23 e i 74 anni, la maggior parte dei quali frequentatori di slot machine; nella relazione si sottolinea, tra l'altro, come il 70% degli utenti che presentano una dipendenza primaria da gioco trascorra almeno tre ore al giorno in tale attività;

Vista altresì la nota pervenuta in data 05/03/2014, p.g. n. 28271/2014, da parte della Questura di Ravenna, cat. 11/E/P.A.S.I./2014, nella quale si rappresenta l'opportunità di determinare gli orari di apertura delle sale giochi e di tutte quelle attività che ricadono sotto il regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del TULPS, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Questore, in quanto tale disciplina, opportunamente concertata, per i rispettivi ambiti autorizzatori, può risultare utile per contrastare il fenomeno sempre più dilagante delle ludopatie;

dato atto che si rinviene l'utilità anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura;

Considerato che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al “vizio del gioco” o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Dato atto del ruolo che l’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all’interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d’azzardo;

Considerata comunque l’opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d’azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi” di cui all’art. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l’altro, danni alla salute umana e all’ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all’art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano *“esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*, ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Vista a tal proposito anche la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale;

Atteso che gli apparecchi da gioco sono quindi considerati nella loro accezione negativa di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale;

Dato atto, a tal proposito, dell'incontro tenutosi in data 28 febbraio 2014, alla presenza del Sindaco del Comune di Ravenna, del Questore della Provincia di Ravenna, del Responsabile del SerT dell'AUSL di Ravenna, nel corso del quale si sono condivisi i principi, le finalità e le modalità di intervento, intese a porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale, al fine di contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo, che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

Visto l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Visto il R.D. n. 773/1931 "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" ed in particolare l'art. 110;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "*Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati*";

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 *“Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;*

Visto il decreto direttoriale 27/07/2011 *“Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”;*

Visto il D.L. n. 158/2012 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* (convertito in legge n. 189/2012);

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Informate le Associazioni di categoria;

ORDINA

gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) sono determinati come segue:

1) ORARIO DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. 773/1931

L'orario di apertura delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, R.D. 773/1931, è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, festivi compresi, *gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS presenti all'interno delle medesime, dovranno osservare l'orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi.*

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. 773/1931 COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti vendita del gioco)

- a) autorizzati ex art. 86 TULPS
- b) autorizzati ex art. 88 TULPS

*L'orario massimo di **funzionamento** degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS , **collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi, con l'obbligo, in caso di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS , di comunicare al Comune l'orario praticato.***

Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito provvedimento, orari di apertura diversi da quelli sopra definiti, sia per le sale giochi di cui al punto 1), che per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui al punto 2).

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

DISPONE

- 1) la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- 2) la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso gli organi di stampa e di informazione;
- 3) la trasmissione al Comando di Polizia Municipale competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla osservare.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. TL 98/323 del 04/07/1989.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 11 marzo 2014

F.to IL SINDACO
Fabrizio Matteucci

	COMUNE DI SEVESO	Numero	Data
	Provincia di Milano Codice 11100	73	22/12/2008

V14/L1

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA
E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

PRATICA ASSEGNATA

Il 22/12/08

IL COMANDANTE
[Signature]

Copia

Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno duemilaotto addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CONATI MASSIMO	SI	VACCARINO MASSIMO ETTORE	SI
MASTRANDREA MARCO	NO	PONTIGGIA ALFREDO	SI
HUELS FEDERICO	SI	SALA PAOLO PRIMO MARIO	SI
TALLARITA NICOLA	SI	IANNOTTA GUERRIERO	SI
MALINVERNI STEFANO A. R.	SI	GALLI ROBERTO NEIL	SI
LUCCHINI ALESSANDRO	SI	LINGHI ANDREA	SI
ZOGGIA LIBERATO ERUNO	SI	BENETTI ADELCHI	SI
RACAZZO MAURO	SI	TAVECCHIO DIEGO	SI
FORMENTI ANDREA	SI	GAROFALO GIORGIO	SI
EUTTI PAOLO	SI	MARZORATI MARZIO GIOVANNI	SI
TAGLIABUE DANIELE P. M.	SI		

Partecipa il Segretario Generale DR. AGOSTINO RE

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VACCARINO MASSIMO ETTORE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

Il Cons. Tallarita dà lettura del testo di proposta, cui segue un intervento del Cons. Marzorati riguardante le problematiche in genere sollevate dalle sale giochi, cui segue espressione favorevole alla proposta di deliberazione. Al parere favorevole si associa il Cons. Formenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt.86 e 110 del R.D. 18/6/1931 N. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i , che disciplinano tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della sala giochi;

Considerato che la gestione di sala giochi è subordinata al rilascio di licenza , ai sensi dell'art. 19 , comma 1, punto 8 del d.p.r. 24/7/1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382-polizia amministrativa";

Ritenuto necessario approvare un regolamento che regoli il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di sale giochi, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e del decoro architettonico della città;

Visto il parere favorevole sul predetto regolamento espresso in data 17/10/2008 dall'Unione Commercio Servizi e Turismo (vds ns. prot. 24306 del 17/10/2008),

Sentita la Commissione per il regolamento del Consiglio Comunale e per lo studio e la modifica dei diversi regolamenti comunali;

Dato atto che l'approvazione del predetto regolamento non comporta alcun impegno in spesa;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere reso a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto della competenza del C.C. , ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l' art.134, comma 4 del Testo Unico sopracitato;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

1) di approvare l'allegato Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi, costituito da n. 9 articoli.

Con n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 5 astenuti (Ragazzo, Formenti, Butti, Garofalo, Tavecchio) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Allegati: Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi e Pareri

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APERTURA E LA GESTIONE DI
SALE GIOCHI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....

Art. 5 REQUISITI

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

Art. 8 SANZIONI

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e s.m.i. nonché il relativo regolamento di attuazione;
- **SALA GIOCHI**: uno o più locali, funzionalmente collegati, destinati, come attività esclusiva o prevalente, all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- **GIOCHI LECITI**: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni di legge in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer;
- **SORVEGLIABILITA'**: ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i;

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19, comma 1, punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e s.m. i., nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in sede fissa, su proprietà privata, relative all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- b) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione, salvi i successivi controlli di legge per quanto autocertificato;

2. I vincoli imposti all'attività di sala giochi sulla base del presente regolamento sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi il subingresso, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ad efficacia immediata, da presentare all'Ufficio Commercio.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) i dati dell'impresa;
 - c) la dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
 - d) i dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
 - e) la dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e s.m.i.;
 - f) la dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - g) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
 - h) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi;
 - i) la dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
 - l) la planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva dell'attività esercitata. Dalla planimetria dovranno essere evidenti i requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui alla precedente lettera i). La Polizia Locale effettuerà i controlli per il rilascio dell'attestazione di sorvegliabilità;
 - m) la dichiarazione del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
 - n) la planimetria in scala 1:2000 rappresentante sia l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica, sia le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, per una distanza di almeno 600 metri di raggio dall'attività di sala giochi;
 - o) il parere favorevole di ARPA sulla valutazione previsionale di impatto acustico;
 - p) la dichiarazione del rispetto della distanza minima di 600 metri della sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5;
3. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni e da inviare all'Ufficio Commercio.

Art. 5 REQUISITI

1. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono disporre dei seguenti requisiti:

- a) possesso della necessaria dotazione di parcheggio in relazione alla superficie dell'esercizio, destinazione d'uso compatibile e superficie dei locali non inferiore a mq. 150. Non si considera superficie quella dei locali destinati a magazzini, depositi lavorazioni, uffici, servizi igienici, e impianti tecnici.

b) distanza minima di 600 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Tale distanza di 600 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve tra l'accesso principale della sala giochi posto sulla pubblica via e l'accesso principale, su area pubblica, dei luoghi sensibili.

Le distanze sono espresse in metri. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di sala giochi che quelli per i quali, alla suddetta data, sia stata presentata la relativa pratica edilizia.

c) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;

d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle norme di legge oltre al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi;

e) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e s. m. i. ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i);

f) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

g) possesso di area adibita a parcheggio di proprietà privata pari al 100% della superficie dell'esercizio;

h) il locale dovrà essere dotato di idonei servizi igienici riservati alla clientela distinti per sesso ed accessibili ai portatori di handicap;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;

c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;

d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

e) l'obbligo di chiusura infrasettimale del locale;

f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;

g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'ingresso e la permanenza nelle aree dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

2. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.

3. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da ordinanza sindacale.

Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 10 alle ore 22.

Per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

4. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e s.m. e i. dalle altre norme vigenti.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza;
- b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della denuncia inizio attività;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 8 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 689/81, come modificato dalla legge 24/7/2008 n. 125, la Giunta Comunale potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo al competente Ufficio Commercio.

Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi indicati dall'art. 134 del testo Unico degli Enti Locali.



CITTÀ DI SEVESO
Provincia di Milano

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SERVIZIO PROPONENTE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Delibera n. 73 del 22.12.08

avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFERORA
E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL CAPO SERVIZIO

LI' 15/12/08

IL CAPO SETTORE

ROBERTO CLAUDIO LATTURANA

2) SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000

- Parere non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
- Parere favorevole-sfavorevole in quanto l'atto comporta diminuzione di entrata/impegno di spese come sotto specificato:

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa è impegnata per complessiva € _____ come segue:

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Seveso, li _____

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Seveso, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della legittimità.